

GL * LRYHG u JLXJQR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	16/06/2022	<i>Speciale Telefisco - Bonus edilizi, meno vincoli su errori formali e interventi (G.Gavelli)</i>	3
21	Il Sole 24 Ore	16/06/2022	<i>Speciale Telefisco - Lavori trainanti e trainati pagati da persone differenti (L.De Stefani)</i>	4
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
14	Il Fatto Quotidiano	16/06/2022	<i>Crollano i server, caos sui portali Fs, Miur e Giustizia</i>	6
Rubrica Sicurezza				
11	Il Sole 24 Ore	16/06/2022	<i>Agenzia Cybersecurity, al via comitato tecnico scientifico</i>	7
28	Italia Oggi	16/06/2022	<i>La banca che distribuisce polizze non e' titolare del trattamento dati (A.Ciccia Messina)</i>	8
Rubrica Previdenza professionisti				
31	Italia Oggi	16/06/2022	<i>Il Pnrr sdoppia la previdenza (S.D'alessio)</i>	9
Rubrica Innovazione e Ricerca				
10	Il Sole 24 Ore	16/06/2022	<i>Cinque campioni della ricerca con 55 universita' e 65 imprese (E.Bruno)</i>	10
Rubrica Economia				
13	Il Sole 24 Ore	16/06/2022	<i>Conferenza Wto ai tempi supplementari per scongiurare il flop (G.Di Donfrancesco)</i>	12
Rubrica Politica				
8	Il Sole 24 Ore	16/06/2022	<i>Rigenerazione, Rapporto della Camera</i>	13
Rubrica UE				
1	Italia Oggi	16/06/2022	<i>Putin ha incassato 90 mld nei primi cento giorni di guerra e l'Italia e' il 3° importatore d (T.Oldani)</i>	14
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	16/06/2022	<i>Fisco, ecco le nuove scadenze (G.Parente)</i>	15
21	Il Sole 24 Ore	16/06/2022	<i>Speciale Telefisco - "Misure fiscali solo in leggi ad hoc" (F.Mi.)</i>	21
21	Il Sole 24 Ore	16/06/2022	<i>Speciale Telefisco - "Riforma, coinvolgere i commercialisti" (F.Micardi)</i>	22
Rubrica Fondi pubblici				
30	Italia Oggi	16/06/2022	<i>Parte la Sabatini Sud per il 4.0 (B.Pagamici)</i>	23

SPECIALE TELEFISCO

Bonus edilizi, meno vincoli su errori formali e interventi

Inserto speciale estraibile — a pag. 21-24

Eventuali errori formali nella comunicazione non cancellano il bonus

Correzioni
Circolare in arrivo

Giorgio Gavelli

Un errore formale commesso nella comunicazione di opzione all'agenzia delle Entrate per la cessione del credito o lo sconto in fattura non provoca alcun pregiudizio alla spettanza della detrazione e, quindi, al regolare trasferimento dell'importo al destinatario, anche se occorre effettuare una segnalazione per le correzioni.

È quanto ha chiarito l'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2022 di ieri, annunciando una circolare in relazione alle violazioni di natura formale.

Il paragrafo 4.7 del provvedimento 3 febbraio 2022 afferma che la comunicazione di opzione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Per cui, successivamente a tale termine (e, particolarmente, in caso di intervenuta accettazione sulla piattaforma del trasferimento dell'importo da parte del cessionario/fornitore) non sono possibili correzioni di sorta. Con la risposta a interrogazione parlamentare del 20 ottobre 2021 (protocollo 5/06751) è stata

ricordata l'analisi che l'Agenzia stava conducendo per individuare la soluzione procedurale più idonea, ma da allora non ci sono state novità. Diversi contribuenti hanno presentato istanze di correzione agli uffici locali (in base alla procedura descritta nella risposta a interpello 590/2020, richiamata da una risposta della Dre Emilia-Romagna del giugno 2021) ma non era chiaro se gli uffici fossero in grado di intervenire sulle istanze.

Ora si sa che la questione verrà affrontata in una circolare, la quale tratterà i casi concreti. Per gli errori formali (indicazione dei dati catastali, numero dei Sal, tipologia del cessionario eccetera) verrà richiesta una mera istanza di correzione, senza che sia pregiudicata (ferma restando la sussistenza dei requisiti per il bonus) tanto la spettanza della detrazione quanto l'efficacia della comunicazione di opzione. Questa conclusione, rispettosa dei principi generali dell'ordinamento e di quanto espressamente disposto dal comma 5-bis dell'articolo 119 del Dl 34/2020, già tranquillizza molti contribuenti.

Più complesso è il caso di errori che incidono sull'importo del bonus, anche se è presumibile che sia il primo beneficiario a dover intervenire, piuttosto che mettere in discussione una circolazione del credito già intervenuta, vuoi sotto forma di cessione, vuoi per effetto dello "sconto in fattura". Esiste un intervallo temporale (più o meno breve) tra accettazione del credito da parte del destinatario della comunicazione e

utilizzo della prima rata dell'importo in F24, ma non è facile immaginare una soluzione soddisfacente per sistemare l'errore in tale frangente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Superbonus

Lavori trainanti e trainati pagati da persone differenti — p. 22

I lavori trainanti e trainati pagati anche da persone differenti

Opere del 110%. L'agenzia delle Entrate conferma l'interpretazione del Sole 24 Ore sui requisiti per l'agevolazione: il bonus è legato all'immobile

Luca De Stefani

Per beneficiare del superbonus per gli interventi «trainati», sia in ambito eco che sisma, l'unica condizione prevista dalla norma è che il contribuente, soggettivamente legittimato, sostenga le spese per questi interventi, i quali devono essere «eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi» trainanti del superbonus o del supersismabonus, ma non è necessario che sia lo stesso contribuente a sostenere anche le spese per gli interventi «trainanti». Si giunge a questa regola generale, grazie a due risposte delle Entrate date allo speciale di Telefisco 2022 e che sono in linea con l'interpretazione già data nelle pagine del Sole 24 Ore il 22 febbraio 2022.

Secondo la risposta dell'agenzia delle Entrate a Telefisco 2022, se un contribuente si accolla tutte le spese per gli interventi «trainanti» sulle parti comuni condominiali, agevolati con il superbonus del 110%, gli altri condòmini possono essere agevolati con il superbonus del 110% per le spese che sostengono per gli interventi «trainati» sui propri appar-

tamenti, non rilevando la condizione che queste ultime vengano «sostenute da un soggetto diverso da quello che ha sostenuto le spese» per gli interventi «trainanti».

Il soggetto accollante deve essere un soggetto legittimato a sostenere le spese (come, ad esempio, un altro condòmino, il conduttore o il comodatario), autorizzato dall'assemblea ad accollarsi le spese (anche dell'intero edificio condominiale), con quorum deliberativo pari alla «maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio» e previo parere favorevole dello stesso (articolo 119, comma 9-bis, Dl 34/2020; risposte 572/2020 e 620/2021). Si ritiene che la risposta sia estendibile anche ai casi in cui più condòmini o contribuenti legittimati al sostenimento della spesa (non solo uno) si accollino (quindi, in maniera non proporzionale ai millesimi) le spese per gli interventi «trainanti» sulle parti comuni e altri sostengano quelle «trainate» sulle parti comuni e/o sulle singole unità immobiliari. Anche questi ultimi devono essere contribuenti legittimati al sostenimento della spesa. L'agenzia, infatti, fa l'esempio del coniuge (presumibilmente convivente)

del condòmino. In particolare, se le spese per gli interventi «trainanti» realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio sono sostenute da un contribuente e le spese per gli interventi «trainati», realizzati sulla singola unità immobiliare, sono sostenute dal coniuge, entrambi i soggetti possono fruire del superbonus per le spese che sostengono. In questo caso, basandosi sulla risposta dell'accolto totale da parte di un solo contribuente, il suddetto coniuge convivente con il condòmino sarebbe agevolato anche senza il sostenimento delle spese da quest'ultimo, ma sarebbe sufficiente che nell'edificio fossero sostenute, da qualcun altro, spese per interventi «trainanti» sulle parti comuni condominiali agevolate con il superbonus.

L'agenzia conferma la regola generale della fruizione del superbonus per gli interventi «trainati» sulla singola unità immobiliare anche se realizzati da parte di condòmini, ai quali, in base alla delibera assembleare, non sono state imputate le spese per gli interventi «trainanti», realizzati sulle parti comuni dell'edificio in condominio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TELEFISCO BASE



Barbara Zanardi
E-fattura
e altre
novità per
l'Iva



Luca De Stefani
Bonus
edilizi: le
novità



Giorgio Gavelli
Cessione
crediti e
controlli



Laura Ambrosi
Sanatoria
sui crediti
ricerca e
sviluppo



Dario Deotto
Controlli
e ravve-
dimento
operoso



Roberto Lugano
Patent box
in dichia-
razione

Speciale Telefisco
Fiscali, bonus, detrazioni e altri

**Nella prossima manovra
le risorse per il nuovo taglio Irap**


Telefisco riparte con Plus e Advanced

Lavori trainanti e trainati pagati anche da persone differenti

**Per i nuovi crediti formati
nella contabilità
non cancellare il debito**

RITARDI IN TUTTA ITALIA **Crollano i server, caos sui portali Fs, Miur e Giustizia**

Un problema tecnico alla rete di server gestiti dalla società Almviva Spa ha portato ieri mattina e fino al primo pomeriggio, diversi disagi ai portali delle Ferrovie dello Stato, andando a incidere anche sulla puntualità dei treni: i convogli in tutta Italia hanno fatto registrare fino a 60 minuti di ritardo. Gli stessi disagi, in realtà – si apprende da fonti qualificate – si sono verificati anche alla rete di comunicazione del ministero dell'Istruzione e del ministero della Giustizia. Nel corso della giornata, Almviva – che detiene in appalto la gestione informatica di molti enti pubblici – ha risolto il guasto tecnico e la situazione è andata normalizzan-



dosi. “Dalle ore 14 – si legge in una nota diffusa ieri dal gruppo Fs – la funzionalità dei sistemi è stata ripristinata ed è in progressiva ripresa”, con i passeggeri che hanno potuto “tornare ad acquistare i biglietti su tutti i canali di vendita Trenitalia”.

Nessun attacco hacker, dunque, come si era inizialmente temuto, visto sia il precedente del marzo scorso, sia le recenti incursioni del collettivo filorusso Killnet.



IL DECRETO DI NOMINA DI GABRIELLI

Agenzia Cybersecurity, al via comitato tecnico scientifico

Procede il percorso di completamento della organizzazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (Acn). Ieri il sottosegretario alla Sicurezza nazionale Gabrielli ha firmato il decreto di nomina dei nove membri del Comitato tecnico scientifico dell'Agenzia. Quattro membri sono stati nominati in rappresentanza dell'industria operativa negli ambiti di attività dell'Agenzia, comprese le Pmi: Domitilla Benigni, amministratore delegato della Elettronica SpA e presidente della Cy4Gate SpA; Paolo Dal Cin, Global Lead di Accenture Security; Massimo Enrico Proverbio, Chief IT Digital & Innovation Officer di Intesa Sanpaolo; Franco Ongaro, Chief Technology & Innovation Officer del gruppo Leonardo. Quattro nomine in rappresentanza del sistema dell'università e della ricerca: Marco Conti, direttore dell'Istituto di informatica e telematica del Consiglio nazionale delle ricerche e responsabile del Registro.it; Alessandro Curioni, Vice Presidente Europa e Africa e Direttore del Laboratorio di Ricerca Ibm di Zurigo e Global Research VP Ibm in Security e in Future of computing; Paola Severino, Vicepresidente dell'Università Luiss Guido Carli e Direttore della Scuola Nazionale dell'Amministrazione; Donatella Sciuto, ordinario di Ingegneria informatica al Politecnico di Milano e dal 2015 Prorettore vicario con delega alla ricerca. È stato nominato, infine, in qualità di esponente di associazioni del settore della sicurezza delle aziende strategiche del Paese Andrea Chittaro, Presidente pro tempore dell'Associazione italiana professionisti della Security Aziendale (AIPSA).



La banca che distribuisce polizze non è titolare del trattamento dati

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

La banca che distribuisce polizze assicurative per conto di una compagnia è un responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La banca, quindi, non è titolare del trattamento e non è autonoma quanto ai trattamenti relativi alla vendita dei prodotti assicurativi. Questa la conclusione del Garante della privacy, il quale, con il parere del 17/5/2022 (prot. 27266) ha risolto una diafrasi tra le banche (sostenitrici della loro autonomia titolarità) e le compagnie (sostenitrici di una posizione servente delle banche). Gli istituti creditizi avevano dalla loro un orientamento del 2020 dell'Abi. Ribaltato dal Garante: rispetto ai trattamenti di dati effettuati nell'attività di distribuzione di polizze assicurative da parte degli istituti bancari, la compagnia assicurativa riveste il ruolo di titolare del trattamento. Le banche, invece, sono responsabili esterni del trattamento. È stata necessaria una lunga istruttoria a partire dalla data di richiesta del parere (5 marzo 2021). La definizione dei ruoli soggettivi "privacy" è difficilissima. Molto spesso la numerosità dei rapporti tra operatori economici o enti pubblici implica che, anche nell'ambito di una stessa relazione, ci possano essere situazioni incrociate, in cui una parte decide (è titolare del trattamento) e l'altra parte opera al servizio dell'altra (è responsabile del trattamento). Inoltre, la normativa (il regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679, Gdpr) non è un catalogo di parametri oggettivi, ma un elenco di profili elastici, valutativi e tendenziali. Il risultato è un'immanente incertezza, tanto che nemmeno operatori economici forti, come le banche, arrivano a risposte errate. Il

Gdpr è così difficile che anche soggetti economici di primo livello sbagliano l'interpretazione. Figuriamoci operatori economici che hanno minori risorse. A tutto ciò si unisca il fatto che sbagliarsi non è indolore, ma comporta una sanzione fissata nel massimo addirittura in 10 milioni di euro. Allora, soprattutto per venire incontro alle PMI e ad enti e operatori minori è urgente la stesura di un repertorio, che elenchi



La conclusione del Garante privacy dopo una lunga istruttoria

quanti più casi possibile e indichi come stanno le cose, non in generale, ma in concreto per specifici operatori in relazione a contratti/settori determinati: un repertorio da arricchire continuamente e liberamente consultabile.

Elenchi telefonici. Non si possono creare elenchi telefonici se i numeri non sono estratti dal Dbu, Data Base Unico, cioè l'archivio elettronico unico dei clienti di tutti gli operatori di telefonia. L'incerta provenienza dei numeri è costata 50 mila euro di sanzione irrogata dal Garante a un'impresa, che ha divulgato, sul suo sito web nominativi, indirizzi, numeri di telefono all'insaputa degli interessati (newsletter del Garante n. 491 del 15/5/2022).

© Riproduzione riservata



